COMUNE DI SELARGIUS

Citta Metropolitana di Cagliari

Area 2 – Bilancio e Performance

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art.1 Oggetto e finalità

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al DLgs 28/09/98, n. 360 e successive modificazioni;
- 2. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Art. 2 Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

- 1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale, che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, let. A) della legge n. 296 del 27/12/2006 è **determinate nella misura di 0,6 punti percentuali**;
- 2. la variazione dell'aliquota è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 3 Entrata in vigore

- 1. Le delibere di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF devono essere **approvate** dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, e ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere **pubblicate** sul sito internet <u>www.finanze.it</u>. In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire **entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce**.
- 2. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente.

Art. 4 Versamento

- 1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.
- 2. Il versamento è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuattivo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Art. 5 Rinvio a disposizione di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi